



STATUTI

Nome, forma giuridica, sede

01

Articolo 1

- 1.1 In qualità di organizzazione degli imprenditori dei ponteggi e dei produttori di materiali per ponteggi, la «Società degli imprenditori Svizzeri dei ponteggi» (SISP) «Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband» (SGUV) «Société des entrepreneurs Suisses en échafaudages» (SESE) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 La SISP ha sede a Köniz.

Scopo dell'associazione

Articolo 2

- 2.1 La SISP si impegna a mantenere l'indipendenza degli imprenditori dei ponteggi. Inoltre persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- promuovere la formazione professionale e la formazione continua;
 - approfondire una cooperazione proficua tra datori di lavoro e lavoratori, tra committenti o le organizzazioni che li rappresentano e le imprese, nonché i rapporti con altre organizzazioni professionali.
 - rappresentare gli interessi professionali dei suoi membri nel senso più lato, ma soprattutto attraverso un lavoro mirato di relazioni pubbliche, nel quadro delle istituzioni esistenti quali autorità e organizzazioni sindacali, per il coordinamento degli interessi comuni dell'edilizia.

Articolo 3

- 3.1 La SISP svolge il suo compito soprattutto sostenendo, nella misura del possibile, i suoi membri nell'ambito degli scopi dell'associazione. In questo contesto, la SISP è responsabile, in particolare, di tutelare gli interessi dell'associazione a livello internazionale, federale e cantonale.
- 3.2 Per raggiungere lo scopo dell'associazione, la SISP può adottare tutte le misure che ritiene opportune, se necessario vincolando i membri delle associazioni regionali, in particolare:
- facendo raccomandazioni e fornendo documentazione;
 - unendosi ad altre organizzazioni e assumendosi i rispettivi obblighi;
 - seguendo lo sviluppo del settore dei ponteggi e tutelando i relativi interessi dei membri.



Articolo 4

- 4.1 La SISP comunica in modo proattivo e attraverso canali di comunicazione moderni.
- 4.2 La SISP sostiene le associazioni regionali e incoraggia le interrelazioni attive.

Appartenenza all'associazione

Articolo 5

- 5.1 Possono aderire alla SISP le persone fisiche e giuridiche con scopo aziendale principale nel campo dei ponteggi o della produzione di materiali per ponteggi e le aziende che rappresentano le categorie di lavoro indicate nel Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN) 114 domiciliate in Svizzera, nonché i membri ospiti e le imprese subappaltatrici senza diritto di voto. I membri con sedi, filiali, punti vendita o simili sono tenuti ad affiliare separatamente queste sedi distaccate e a versare la rispettiva quota associativa per esse.
- 5.2 Gli interessati che desiderano aderire all'associazione devono inoltrare una richiesta scritta all'associazione. Un'ammissione provvisoria di nuovi membri può essere autorizzata dal Comitato di direzione nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'Assemblea generale durante la riunione successiva.
- 5.3 L'appartenenza si estingue con il decesso, le dimissioni o l'esclusione del membro, nonché in caso di fallimento o cessazione dell'attività.
- 5.4 Per aderire alla SISP, occorre essere già membri di un'associazione regionale.
- 5.5 L'uscita dalla SISP è ammessa solo per la fine dell'anno civile. La disdetta deve essere data con un preavviso di sei mesi, inviando una lettera raccomandata alla sede della SISP.



Articolo 6

- 6.1 Tutti i membri della SISP hanno gli stessi diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni statutarie.
- 6.2 Ogni membro ha il diritto di essere sostenuto ai sensi degli obiettivi dell'associazione e, in questo contesto, di usufruire dei servizi e delle istituzioni della SISP.
- 6.3 Con l'adesione alla SISP, ogni azienda membro si impegna, per sé e per la propria filiale, ad attenersi ai presenti statuti, ai regolamenti, alle decisioni e alle disposizioni degli organi dell'associazione. I membri sono tenuti a rappresentare gli interessi della SISP.

Articolo 7

- 7.1 I membri che contravvengono alle disposizioni degli statuti e dei regolamenti, che non adempiono le decisioni, direttive e disposizioni o che con il loro comportamento danneggiano gli interessi della SISP possono essere puniti dal tribunale arbitrale con un'ammenda, tenendo conto della colpa e della dimensione dell'impresa. Una proposta di esclusione può anche essere presentata all'Assemblea Generale. Le due sanzioni sono cumulabili.

Articolo 8

- 8.1 Per l'esclusione di un membro, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti dell'Assemblea generale.
- 8.2 Un membro escluso deve essere informato della decisione mediante lettera raccomandata in cui si menziona la motivazione che ha portato a tale misura.
- 8.3 Il membro escluso può adire il tribunale arbitrale al più tardi entro tre mesi.

Organi dell'associazione

Articolo 9

- 9.1 Gli organi della SISP sono:
 - l'Assemblea generale (AG);
 - il Comitato di direzione (Co)
 - l'ufficio di revisione



L'Assemblea generale

Articolo 10

- 10.1 L'Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all'anno in primavera. La data è fissata in occasione di ogni Assemblea generale per l'anno successivo. In casi eccezionali, il Comitato direttivo può decidere di tenere l'Assemblea Generale per iscritto.
- 10.2 L'invito scritto è spedito con un anticipo di almeno 30 giorni prima della riunione del Comitato di direzione. Gli inviti spediti tramite e-mail sono validi.
- 10.3 I punti del giorno richiesti dai membri devono essere sottoposti per iscritto al Comitato di direzione almeno 45 giorni prima dell'Assemblea generale.
- 10.4 Le Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal Comitato di direzione. Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata su richiesta di almeno un quinto di tutti i membri. L'invito deve essere notificato per iscritto almeno 20 giorni prima della riunione.
- 10.5 L'Assemblea generale è presieduta dal/dalla presidente e, in caso di suo impedimento, dal/dalla vicepresidente.

Articolo 11

- 11.1 Nell'Assemblea generale ogni membro, anche le imprese con più soci, hanno diritto a un voto. Anche le sedi affiliate a un'associazione regionale che pagano la quota associativa annuale della SISP hanno diritto di voto all'Assemblea generale. I membri ospiti dell'associazione non hanno diritto di voto.
- 11.2 L'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice.



Articolo 12

All'Assemblea generale spettano le seguenti competenze:

- 12.1 approvare il verbale dell'Assemblea generale precedente;
- 12.2 approvare la relazione annuale e il conto annuale;
- 12.3 fissare le quote associative annuali e l'ammontare della tassa d'iscrizione;
- 12.4 nominare il/la presidente, gli altri membri del Comitato di direzione e l'ufficio di revisione;
- 12.5 stabilire la sede dell'associazione;
- 12.6 approvare l'adesione di nuovi membri e l'esclusione di membri;
- 12.7 stabilire le competenze del Comitato di direzione;
- 12.8 modificare gli statuti;
- 12.9 deliberare in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell'associazione;
- 12.10 conferire le onorificenze

Il Comitato di direzione

Articolo 13

- 13.1 Il Comitato di direzione si compone di almeno quattro membri. Un/a presidente, il resto del Comitato si autocostruisce.
- 13.2 I membri del Comitato di direzione sono nominati annualmente durante l'Assemblea generale.
- 13.3 Nel Comitato di direzione dovrebbero essere rappresentate con rispettivi membri, per quanto possibile, la Svizzera tedesca, la Svizzera francese e la Svizzera italiana.
- 13.4 Il Comitato di direzione può convocare commissioni e nominare persone per determinate cariche e compiti.



Ufficio di revisione

Articolo 14

- 14.1 L'Assemblea generale nomina ogni anno un ufficio di revisione esterno.
- 14.2 L'ufficio di revisione è tenuto a presentare un rapporto scritto sul conto annuale.

Tribunale arbitrale

Articolo 15

- 15.1 Tutte le controversie dei membri, degli organi dell'associazione e delle associazioni regionali relative all'applicazione dei presenti statuti e ai regolamenti, disposizioni, norme e direttive emanate o ai contratti stipulati, basati sui presenti statuti, sono inoltrate a un tribunale arbitrale per la decisione definitiva, con riserva di eventuali strumenti giuridici conformemente al Codice di procedura civile svizzero applicabile.
- 15.2 Il tribunale arbitrale è composto da un/a presidente con una formazione giuridica e da due arbitri.
- 15.3 Il tribunale arbitrale è nominato caso per caso dal Comitato di direzione.

Finanze

Articolo 16

- 16.1 Con l'acquisizione della qualità di membro, ogni membro è tenuto a versare una quota associativa annuale, il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea generale.
- 16.2 L'Assemblea generale può stabilire una tassa d'iscrizione per i nuovi membri.
- 16.3 La quota associativa annuale è destinata a coprire le spese inerenti agli scopi dell'associazione.
- 16.4 I membri che si dimettono dalla SISP non possono far valere alcun diritto né nei confronti della SISP né sul patrimonio dell'associazione.
- 16.5 Gli impegni della SISP sono garantiti con il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.
- 16.6 L'anno contabile della SISP coincide con l'anno civile.



Entrata in vigore

Articolo 17

17.1 I presenti statuti entrano in vigore con effetto immediato con l'approvazione da parte dell' Assemblea generale 2021 della SISP tenuta per iscritto e sostituiscono gli statuti del 16 marzo 2011.

A nome dell'Assemblea generale

Cédric Cagnazzo
Presidente

Max Rykart
Vicepresidente